

LXIVª TORNATA

VENERDÌ 24 MARZO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge dei Regi decreti numeri 1577 e 1578 in data 15 agosto 1919, che autorizzano ad aprire concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie scuole industriali e commerciali »	pag. 1834
« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917 »	1835
« Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo di pace la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici »	1850
« Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1920, n. 378, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto 16 maggio 1918, n. 215 per alcuni personali della Regia marina »	1851
« Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina »	1852
« Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128 e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, che modificano le norme dei decreti stessi »	1852
« Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 951, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina »	1854
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima »	1855

« Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 » . . pag. 1856

« Conversione in legge del Regio decreto in data 1º aprile 1910, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento richiamati alle armi » 1856

« Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati non iscritti nelle liste elettorali 1857

(Discussione di):

« Deroga temporanea all'art. 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle Società per azioni nei casi di fusione con altre società e di aumento di capitale » . . 1830

Oratori:

ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	1831
ROTA	1831
SUPINO, <i>relatore</i>	1831

« Istituzione in Padova di un R. Istituto commerciale » 1831

Oratori:

PULLÈ, <i>relatore</i>	1832
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	1832
SUPINO	1832, 1833

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1586, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » 1836

Oratori:

CAGNI, <i>relatore</i>	1837
DE VITO, <i>ministro della marina</i>	1836, 1838
DI ROBILANT, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	1837, 1838
THAON DI REVEL	1838

« Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina » pag. 1839

Oratori:

DE VITO, *ministro della marina* 1846
GUALTERIO, *relatore* 1846
MONTRESOR 1846, 1847
SECHI 1846

« Estensione agli invalidi e agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea » 1849

Oratori:

BAVA BECCARIS 1849
FRATELLINI, *relatore* 1849
PEANO, *ministro del tesoro* 1849

« Erezione a spese dello Stato di un monumento a Cesare Battisti in Trento, e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria » 1858

Oratori:

BOSELLI 1858
PEANO, *ministro del tesoro* 1859
ZUPELLI, *relatore* 1858

Interrogazioni (Annuncio di) 1861

Relazioni (Presentazione di) 1836, 1847

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)
1830, 1848, 1860

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: I ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per la marina.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni che ebbero luogo nella seduta di ieri:

Votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti 225
Maggioranza di un quarto. 56

Ebbero voti:

Il senatore Cencelli 130
» Sinibaldi 117
» Abbiate 81
» Vicini 68

Voti nulli o dispersi 4
Schede bianche 18

Sono eletti i senatori: Cencelli, Sinibaldi e Abbiate.

Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra:

Senatori votanti 231
Maggioranza 116

Ebbero voti:

Il senatore Calisse 124
» Mango 79
Voti nulli o dispersi 11
Schede bianche 17

Eletto il senatore Calisse.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe lo svolgimento di una interrogazione del senatore Mosca al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro del lavoro.

In seguito ad accordo fra l'interrogante e i ministri, lo svolgimento della interrogazione è rinviato alla seduta di martedì 28.

Discussione del disegno di legge: « Deroga temporanea all'art. 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle Società per azioni nei casi di fusione con altre società o di aumento di capitale » (N. 201-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga temporanea all'art. 158 del codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società o di aumento di capitale ».

Invito l'onorevole ministro del commercio a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento che la discussione si

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1922

apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 201-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Qualora le società per azioni deliberino la fusione con altre società senza cambiamento del loro soggetto, o l'aumento del capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, non compete ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso, purchè le deliberazioni anzidette sieno prese con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, e con il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, quand'anche lo statuto sociale ritenga sufficiente una maggioranza minore.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica nel caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga mediante emissione di azioni con privilegio per la restituzione del capitale. Essa non si applica alle società cooperative.

PRESIDENTE. Il senatore Rota ha presentato un emendamento a questo articolo 2.

Ha facoltà di parlare il senatore Rota per svolgere la sua proposta.

ROTA. Non credo sia il caso di dilungarmi a svolgere questo mio emendamento il quale riguarda la soppressione delle parole « per la restituzione del capitale »; perchè su di esso sono d'accordo sia l'Ufficio centrale che l'onorevole ministro.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta la soppressione delle parole « per la restituzione del capitale » proposta dal senatore Rota.

SUPINO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal senatore Rota.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Rota, cioè la soppressione delle parole « per la restituzione del capitale ».

Tale emendamento è accettato sia dal Governo che dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 2 così emendato, del quale prego l'onorevole segretario De Novellis di dar lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica nel caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga mediante emissione di azioni con privilegio. Essa non si applica alle società cooperative.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2 così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge avrà vigore per due anni dalla sua data.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale ».
(N. 202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 202*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita in Padova una Scuola di commercio di terzo grado con il titolo di « R. Istituto commerciale ».

Il R. Istituto commerciale di Padova sarà governato con le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854, della legge 7 aprile 1921, n. 439 e del regolamento generale per l'istruzione media commerciale. Ai licenziati del Regio Istituto commerciale è rilasciato il diploma di « ragioniere commerciale ».

(Approvato).

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del R. Istituto commerciale di Padova:

Il Ministero per l'Industria ed il commercio con annue L. 60.000.

Il Comune di Padova con annue L. 25.000.

La Provincia di Padova con annue L. 14.000.

La Camera di commercio ed industria di Padova con annue L. 21.000.

Nel contributo della Camera di commercio e industria sono comprese lire 5000 che costituiscono il contributo della Cassa di Risparmio di Padova e lire 4000 che costituiscono il contributo della Banca popolare cooperativa di Padova, per la continuità dei quali la Camera di commercio ed industria si rende garante.

Oltre i contributi predetti il Comune, la Provincia e la Camera di commercio e industria di Padova si obbligano a provvedere la Scuola di una conveniente sede ed a sostenere, in proporzione dei contributi ordinari, le spese per la manutenzione della sede stessa, per la fornitura dell'acqua, per l'illuminazione e per il riscaldamento necessario per tutti i servizi della Scuola.

Nelle spese d'impianto il Ministero per l'Industria ed il Commercio concorrerà con la somma di lire 60.000 suddivisa in tre quote eguali annue a partire dall'esercizio finanziario 1921-22.

Gli Enti predetti s'impegneranno di corrispondere uguale somma in proporzione dei rispettivi contributi annuali.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Domando uno schiarimento. Da moltissimi anni era pratica costante dell'amministrazione che, prima di presentare al Parlamento progetti di legge i quali importano un contributo degli enti locali, si stipulavano con essi le relative convenzioni, che poi si riportavano nel progetto di legge come allegati, e quindi rimanevano approvati insieme al progetto. Da due o tre anni questa pratica non è più osservata, ciò che non è corretto e neppure pratico perchè dà luogo a gravissimi inconvenienti.

Infatti, in mancanza di una convenzione gli enti i quali contribuiscono alla spesa non rimangono impegnati, nemmeno se già avessero preso la relativa deliberazione, che potrebbe anche essere revocata. Senza dire che, quando anche gli enti stessi avessero in massima deliberato il contributo, potrebbero poi, dopo l'approvazione del progetto, sorgere controversie sulle modalità del contributo stesso, come è avvenuto recentemente.

Ora nel caso attuale non solo il progetto non contiene come allegato queste convenzioni, ma non risulta neppure che siano state stipulate; quindi prego il ministro di dare chiarimenti in proposito.

Soprattutto lo prego, nel caso che le convenzioni non siano state ancora stipulate, di provvedere in modo che lo siano prima che il progetto venga presentato alla Camera dei deputati, e che ogni qual volta in avvenire si presenti un progetto di spese alle quali contribuiscono enti locali, si torni al sistema praticato per lunghissimi anni che è più corretto e più pratico, quello cioè di stipulare prima le convenzioni, unendole al progetto di legge in modo che possano con questo essere approvate.

PULLÈ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ, *relatore*. L'Ufficio centrale si era già proposta questa considerazione che era stata raccolta appunto nell'Ufficio V. Nella relazione è accennato ad essa, e l'Ufficio centrale l'accoglie come raccomandazione per l'avvenire.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. L'osservazione fatta dal se-

natore Supino è perfettamente giusta; però io ho portato alla discussione un progetto di legge presentato dal precedente Ministero e come nei casi precedenti esistevano le deliberazioni regolarmente prese dagli enti locali, prima che vi fosse l'impegno da parte del Governo, così io ora assicuro il senatore Supino, che in avvenire il Ministero, cui sono preposto, non mancherà di richiedere sempre che vi siano le deliberazioni degli enti locali. Quanto al caso in esame, disporrò che sia richiesto l'invio dei verbali delle deliberazioni degli Enti sovventori, prima che questo progetto di legge venga dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Ciò premesso, vorrei pregare il Senato di non ritardare l'approvazione di questo progetto, il quale risponde ad un bisogno vivamente sentito nelle provincie Venete, dove l'insegnamento commerciale attualmente è in condizioni meno favorevoli che nelle altre provincie di Italia.

Nel Veneto non c'è che la gloriosa scuola superiore commerciale di Venezia; quanto a scuole medie commerciali non vi è che quella di Feltre, che non è ancora completa, poichè, essendo stata distrutta dalla invasione austriaca, ha dovuto ricominciare da capo come se fosse una scuola nuova.

Dunque la scuola di Padova, specialmente dopo l'annessione della Venezia Giulia e Trentina, risponde ad esigenze locali vivamente sentite. Richiamo quindi l'attenzione del Senato sulla necessità di creare al più presto il progettato istituto commerciale.

Il senatore Pullè ha fatto una relazione che è veramente mirabile e di cui lo ringrazio. In essa egli ha posto in evidenza i benefici dell'insegnamento commerciale e la necessità di promuoverne lo sviluppo. Noi in Italia abbiamo trascurato questo insegnamento per anni ed anni, mentre in altri paesi si è dato ad esso il maggiore impulso.

Mettiamoci dunque su questa via, risolti a provvedere in modo adeguato all'istruzione commerciale nell'intento di formare il nucleo di funzionari, che faranno trionfare il nostro commercio all'estero.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni datemi, e di buon grado darò

voto favorevole al progetto che risponde ai bisogni dell'insegnamento commerciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Commerciale di Padova si compone di un delegato del Ministero per l'Industria ed il Commercio e, di uno per ciascuno, del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio ed Industria di Padova. Potranno anche avere un delegato quegli Enti sovventori che si obbligassero a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi a favore della Scuola.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministro per l'Industria ed il Commercio, con Decreto Ministeriale, provvederà alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro i limiti e le somme stabilite per contributi ordinari.

(Approvato).

Art. 5.

Per curare l'impianto ed il primo funzionamento dell'Istituto potrà essere nominato, con Decreto Reale, un Regio Commissario che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione. Nel Decreto di nomina verranno definiti i poteri del R. Commissario che non potrà durare in carica oltre un anno dalla nomina.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro, verrà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero per l'Industria ed il Commercio per l'esercizio 1921-1922 e per i successivi, dei fondi necessari al pagamento dei contributi da parte dello Stato, di cui al precedente articolo 2.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti numeri 1577 e 1578 in data 15 agosto 1919 che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie scuole industriali e commerciali » (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti nn. 1577 e 1578 in data 15 agosto 1919 che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie scuole industriali e commerciali ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti numeri 1577 e 1578, in data 15 agosto 1919, che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie Scuole industriali e commerciali.

ALLEGATI.

Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1577.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge il 21 dicembre 1915, n. 1774 cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali disciplinati dalla legge 20 marzo 1913, n. 268, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223.

Art. 2.

Il ministro proponente è autorizzato ad aprire i concorsi per le singole cattedre vacanti in ogni Istituto con le norme indicate nella predetta legge e nel relativo regolamento. Nella formazione della terna prescritta dell'art. 27 del regolamento approvato con il R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 3.

Il ministro proponente è pure autorizzato, quando lo creda necessario, ad abbreviare, per i singoli concorsi, il termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art. 21 del regolamento 1° agosto 1913, n. 1223.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1578.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1° del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge il 21 dicembre 1915, n. 1774, cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nelle Regie Scuole industriali e commerciali disciplinate dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento generale approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 2.

Il ministro proponente è autorizzato ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti in ogni scuola con le norme indicate nella predetta legge e nel relativo regolamento. Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 3.

Il ministro proponente è pure autorizzato, quando lo creda necessario, ad abbreviare per i singoli concorsi il termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma secondo dell'art. 82 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917 » (N. 258).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917.

ALLEGATO.

(Omissis).

Art. 1.

Le cambiali pagabili da debitori, residenti nei Comuni di Anghiari, Citerna, Città di Castello, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina e S. Sepolcro, con scadenza dal 24 aprile 1917 al 15 maggio 1917, sono prorogate di un mese.

Durante la proroga decorrono a carico dei debitori gli interessi di mora nella misura legale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Omissis).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cusani-Visconti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CUSANI-VISCONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cusani-Visconti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SCALORI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30 mila pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scalori della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei quattro disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanze;

b) di un membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1586, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1586, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Come il Senato ricorda, ieri fu iniziata la discussione di questo disegno di legge.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Ringrazio anzitutto il Senato di aver consentito a rinviare ad oggi questo disegno di legge, permettendomi così di esprimere il mio pensiero. Dichiaro che, ossequente agli ordini del Senato, appena ebbi notizia che l'Ufficio centrale si era manifestato contrario all'approvazione del decreto-legge, ritenni mio dovere di sospendere la compilazione dei quadri di avanzamento. Però è necessario provvedere d'urgenza, poiché il Comitato degli ammiragli, è già riunito e scadono i termini per formulare i quadri di avanzamento. Quindi sono grato che la discussione sia stata fissata per oggi.

Dirò subito con franchezza il mio pensiero. Io sono un vecchio impiegato; nella mia lunga carriera amministrativa, che ormai si perde un po' nella notte dei tempi, ho visto venire continuamente in discussione queste modifiche alle norme per gli avanzamenti. Ora si è parlato di promozioni per merito assoluto, ora per merito relativo, ed ho sempre sentito ripetere gli stessi argomenti. Sono questioni tecniche più che altro, ed il desiderio di cambiarle dipende talvolta da inconvenienti che si verificano con l'uno o con l'altro sistema. Gli inconvenienti sono noti e noti sono i pregi. Con il sistema che si vuole introdurre con questo decreto-legge, si mira a non turbare lo stato di attesa degli ufficiali riconosciuti meritevoli. E si dice che per coloro i quali eccellono effettivamente vi è la promozione per merito eccezionale, mentre per gli altri ufficiali riconosciuti

idonei, non vi è ragione di turbare l'ordine di anzianità, ma basta seguire quell'ordine e dare ad ognuno la promozione man mano che i posti vacano. D'altra parte si dice: è vero che in questo modo lasciate più tranquilli gli animi degli ufficiali, ma finite per fare le promozioni di anzianità. Infatti, quando si tratta di scrutinare un individuo, e giudicare se è meritevole o no di promozione, senza alcun termine di confronto, si comprende che la tendenza è per un apprezzamento benevolo e che si finisce talvolta col dare l'idoneità anche a chi non la merita. Invece per la marina, forse anche più che per altre amministrazioni, occorre di portare innanzi i più meritevoli. Ecco prospettata la questione.

Confesso che io nella mia azione di funzionario, di consigliere di Stato e di ministro, sono stato sempre in passato favorevole al sistema della scelta comparativa per portare avanti i più meritevoli, ma ciò non poteva far peso oggi in questo posto ove altri doveri mi incombono, e principalmente quello di un doveroso riguardo verso i miei predecessori, di me più esperti. Fortunatamente trovo che il cammino è spianato, inquantochè, con il consenso di tutti, posso permettermi oggi di pregare il Senato a voler sopprimere senz'altro l'articolo 2 e mantenere l'articolo 1, il quale mira a rendere meno aspra la sorte di quelli che caddero nelle prime prove. Ma anche per l'articolo 1 siamo d'accordo di contenerlo in più modesti limiti, onde pregherei il Senato che ne consentisse l'applicazione sino al 30 giugno 1922 soltanto.

Detto ciò, debbo aggiungere due dichiarazioni, una all'illustre relatore, assicurandolo che mai da parte di alcuno al Ministero della marina è venuto meno il sentimento di rispetto e di doverosa deferenza verso il Senato; l'altra all'onorevole Giardino, ammirabile sempre nel suo amore per l'esercito e per la marina, per dirgli che primo pensiero del Governo è stato quello di occuparsi della posizione degli ufficiali; ed il primo disegno di legge presentato riguarda appunto gli ufficiali, poichè tutti sentiamo quanta gratitudine deve la Patria verso questi valorosi che si sacrificano continuamente per essa. (*Approvazioni*).

CAGNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onorevole ministro, e lo assicuro che unanimemente siamo d'accordo con la proposta fatta da lui.

DI ROBILANT, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, nell'esaminare questa legge, si è preoccupato di due questioni. Una di ordine generale e l'altra di ordine particolare.

La questione di ordine generale, e per noi gravissima, è l'intervento del governo con dei decreti-legge nell'esecuzione della legge di avanzamento. Le leggi d'avanzamento, come lor signori sanno, costituiscono lo statuto personale degli ufficiali, e la base della loro carriera: sono i patti che loro si offrono quando essi questa carriera si decidono di intraprendere.

Il cambiare questi patti con un decreto-legge, che oggi può essere fatto in un senso da un governo, e domani in un altro senso dal governo che succede, rende instabile la carriera e impossibile la posizione morale degli ufficiali, che su questa carriera fanno assegnamento per assicurarsi un degno avvenire.

Quindi io confido che il Governo non interverrà ulteriormente nelle leggi di avanzamento con dei decreti legge.

PRESIDENTE. Sarà bene che si astenga dai decreti-legge anche per le altre materie. (*Approvazione*).

DI ROBILANT, *presidente dell'Ufficio centrale*. Se per le altre materie in determinati casi l'intervento è discutibile, per le leggi di avanzamento è sempre assolutamente dannoso.

Quanto al caso particolare che si riferisce a questo decreto-legge, devo osservare che l'onorevole ministro lo ha generalizzato parlando delle difficoltà che esistono nell'applicare la scelta e la non scelta, la scelta eccezionale limitata o la scelta eccezionale non limitata nelle leggi d'avanzamento.

Ora invece si tratta qui solo di sapere se si deve limitare questa scelta alla promozione da capitano di fregata a capitano di vascello, per procedere poi per semplice idoneità co-

me si è fatto sin qui, oppure limitare questa scelta alla promozione dal grado di capitano di corvetta a quello di capitano di fregata, come vuole il presente decreto.

Con questo metodo si esclude l'applicazione della scelta quando non si sono ancora potuti giudicare gli ufficiali in quei comandi e in quelle missioni che si affidano ai capitani di fregata, assai più importanti che non quelli che si affidano ai capitani di corvetta. E pare ciò sia un inconveniente.

Siccome però il ministro accetta la soppressione dell'articolo 2, questi inconvenienti, che l'Ufficio centrale ha fatto risultare, sono eliminati.

Vi è poi anche una questione di forma della quale l'Ufficio centrale si preoccupa perchè si tratta di un disegno di legge per rendere legge un decreto-legge esistente; il decreto divenuto legge è bensì modificato, ma il primitivo decreto-legge non potrebbe ancora considerarsi in vigore come decreto?

Quindi vorrei che si desse affidamento che modificando il progetto di conversione in legge di questo decreto-legge, il decreto rimanga per se stesso abrogato.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Mi dispiace di essere stato poco chiaro testè; non si tratta di ritirare il disegno di legge, ma solo di proporre al Senato di non approvare l'articolo 2, quindi l'articolo 2 cade (*Benissimo*).

Colgo l'occasione di assicurare il Senato che da parte mia, per quanto concerne la marina, prendo impegno assoluto di non far mai alcun decreto-legge. (*Applausi vivissimi*).

DI ROBILANT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole ministro per le spiegazioni date che rassicurano completamente l'Ufficio centrale e il Senato per il presente e per l'avvenire.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che l'articolo 2 del decreto deve essere soppresso, e che l'articolo 3, divenuto articolo 2, resterà, su

proposta dell'onorevole ministro accettata dall'Ufficio centrale, così concepito:

« Il presente decreto avrà vigore dal 1° settembre 1921 al 30 giugno 1922 ».

THAON DI REVEL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Voterò contro l'articolo che si riferisce all'avanzamento da capitano di fregata a capitano di vascello per sola scelta, non perchè l'articolo per se stesso sia cattivo, ma per il modo con cui è stato presentato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico il quale, in seguito alle proposte modificazioni deve leggersi così:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1586, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Passeremo ora alla lettura degli articoli del decreto-legge.

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 11 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che non sono approvati negli esami di una o due materie obbligatorie possono dare esami di riparazione, e, se approvati, sono classificati alla coda del loro corso; se invece sono ancora riprovati, saranno chiamati a sostenere un nuovo esame di riparazione insieme al corso successivo, col quale saranno classificati, se ottengono l'approvazione.

« Coloro poi che non sono approvati nel primo scrutinio di esami in più di due materie obbligatorie, potranno essere chiamati a sostenere soltanto un esame di riparazione col corso successivo, e, se approvati, saranno classificati con lo stesso come se ad esso avessero appartenuto.

« Coloro che non ottengono l'approvazione anche negli esami col concorso successivo, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento ».

(Approvato).

Art. 2.

Le norme stabilite dall'art. 15 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, sono estese all'avanzamento a scelta al grado di capitano di vascello e gradi corrispondenti ed a tenente colonnello macchinista.

PRESIDENTE. Ora trattandosi di un articolo, non di un disegno di legge, ma di un decreto-legge, non basta il semplice ritiro da parte del ministro; occorre che la soppressione sia votata dal Senato.

Quindi pongo ai voti la soppressione dell'articolo 2 proposta dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Darò ora lettura dell'articolo 3 che diventa 2.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° settembre 1921 al 30 giugno 1922.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina » (N. 231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina, con le seguenti varianti:

All'art. 14, alle parole: « Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919, per quanto riguarda il personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, e dal 1° luglio 1920 per tutti gli altri personali » sono sostituite le seguenti: « Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919 per quanto riguarda il personale d'ordine dell'Amministrazione marittima e dal 1° luglio 1920 per tutti gli altri personali ».

Ingegneri fisici elettricisti principali — (Stipendio iniziale L. 8,600).

Aumento di L.	800	dopo 4 anni,	L. 9,400	al compimento del 4° anno di grado			
»	»	800	» 4	»	10,200	»	8° »
»	»	800	» 4	»	11,000	»	12° »
»	»	1,000	» 5	»	12,000	»	17° »

(Ingegnere fisico elettricista capo — Stipendio iniziale L. 12,000)

Aumento di lire 500 dopo 3 anni, L. 12,500 al compimento del 3° anno di grado.

Nella prima applicazione del presente decreto gli attuali ingegneri elettricisti principali saranno classificati nel grado di ingegneri fisici elettricisti principali anche in eccedenza al numero stabilito dall'organico, diminuendo di egual numero i posti di ingegnere fisico elettricista.

Art. 3.

La tabella n. 5 degli stipendi dei disegnatori della Regia marina annessa al Regio decreto n. 1001, dell'8 luglio 1920, è abrogata e sostituita dalla seguente :

(Disegnatori — Stipendio iniziale L. 4,000).

Aumento di L.	800	dopo 5 anni,	L. 4,800	al compimento del 5° anno di grado			
»	»	800	» 5	»	5,600	»	10° »
»	»	800	» 5	»	6,400	»	15° »
»	»	800	» 4	»	7,200	»	19° »
»	»	600	» 4	»	7,800	»	23° »
»	»	600	» 5	»	8,400	»	28° »
»	»	600	» 5	»	9,000	»	33° »
»	»	600	» 5	»	9,600	»	38° »

Capi disegnatori principali — (Stipendio iniziale L. 8,600)

Aumento di L.	500	dopo 5 anni,	L. 9,100	al compimento del 5° anno di grado			
»	»	500	» 5	»	9,600	»	10° »
»	»	800	» 5	»	10,400	»	15° »
»	»	600	» 3	»	11,000	»	18° »

Art. 4.

L'organico e la ripartizione per gradi del personale civile tecnico della R. Marina sono stabiliti come appresso :

Istituto idrografico della R. Marina.

Capi tecnici principali	N.	2
Capi tecnici	»	7
Totale	N.	<u>9</u>

Direzioni delle Costruzioni navali.

Capi tecnici principali	N.	40
Capi tecnici	»	110
Totale	N.	<u>150</u>

Direzioni di Artiglieria ed armamenti.

Capi tecnici principali	N.	18
Capi tecnici	»	52
Totale	N.	<u>70</u>

Direzioni ed Uffici del Genio militare per la R. Marina.

Assistenti tecnici principali	N.	8
Assistenti tecnici	»	24
Totale	N.	<u>32</u>

Art. 5.

L'organico e la ripartizione per gradi del personale dei disegnatori della R. Marina sono stabiliti come appresso:

Direzioni delle Costruzioni navali.

Capi disegnatori principali	N.	35
Disegnatori	»	115
Totale	N.	<u>150</u>

Direzioni di Artiglieria ed armamenti.

Capi disegnatori principali	N.	16
Disegnatori	»	54
Totale	N.	<u>70</u>

Direzioni ed Uffici del Genio militare per la R. Marina.

Capi disegnatori principali	N.	3
Disegnatori	»	9
Totale	N.	<u>12</u>

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto i capi disegnatori conseguiranno il grado di capi disegnatori principali.

Tali promozioni saranno concesse anche in eccedenza ai posti di capi disegnatori principali disponibili nei rispettivi ruoli organici, diminuendo di equal numero i posti di disegnatore.

Successivamente e fintanto che il numero dei funzionari nel grado superiore non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che si renderanno vacanti nel grado di capi disegnatori principali verranno soppressi in tale grado in ragione di due ogni gruppo di cinque posti vacanti e ripristinati in quello di disegnatori in tale proporzione. Nella prima applicazione del presente decreto la classificazione dei capi disegnatori principali nel quadro degli stipendi sarà fatta in base alla loro anzianità decorrente dalla data del decreto col quale conseguirono la nomina a capo disegnatore, considerando però periodi di 6, 12, 18 e 20 anni in luogo di quelli stabiliti dalla tabella degli stipendi di cui all'articolo 3.

In conseguenza verrà rettificata l'anzianità degli attuali capi disegnatori principali.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto i funzionari del personale civile tecnico della R. Marina che con l'applicazione del Regio decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1469, avevano conseguito il grado di capo tecnico principale, primo capo tecnico o capo tecnico di 1ª classe a lire 3500, di assistente tecnico principale, primo assistente tecnico o di assistente tecnico di 1ª classe a lire 3500 verranno classificati capi tecnici principali od assistenti tecnici principali.

Tali promozioni saranno concesse anche in eccedenza ai posti di capi tecnici principali od assistenti tecnici principali disponibili nei rispettivi ruoli organici, diminuendo di egual numero i posti di capi tecnici o di assistenti tecnici.

Successivamente, e fintanto che il numero dei funzionari nel grado superiore non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che si renderanno vacanti nel grado di capi tecnici principali o di assistenti tecnici principali verranno soppressi in tale grado in ragione di due per ogni gruppo di cinque posti vacanti, e ripristinati in quello di capi tecnici o di assistenti tecnici in tale proporzione.

Nella prima applicazione del presente decreto la classificazione dei capi tecnici principali od assistenti tecnici principali nel quadro degli stipendi sarà fatta in base alla loro anzianità decorrente dalla data del decreto col quale conseguirono lo stipendio di lire 3500 considerando però periodi di 6, 12 e 18 anni in luogo di quelli stabiliti dall'attuale tabella degli stipendi approvata con Regio decreto n. 1001, in data 8 luglio 1920.

In conseguenza verrà rettificata l'anzianità degli attuali capi tecnici principali ed assistenti tecnici principali.

Art. 8.

I funzionari che eventualmente, per effetto della riduzione degli organici di cui al presente decreto, risultassero in più del numero stabilito dall'organico rispettivo, saranno conservati fuori ruolo finchè non sia possibile considerarli in organico per effetto delle vacanze che si verificheranno.

Art. 9.

Gli applicati dell'Amministrazione marittima, nominati tali in seguito ad esame di concorso, saranno promossi archivisti quando questo grado sarà conferito agli applicati aventi minore anzianità di grado e che furono dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale del 20 luglio 1914, purché riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, anche se all'uopo occorre eccedere l'organico degli archivisti, intendendosi di altrettanti posti ridotto temporaneamente quello degli applicati.

Art. 10.

La ripartizione per gradi del numero degli impiegati del personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, di cui alla tabella *C* annessa alla legge n. 648, in data 6 luglio 1911, è stabilita come appresso:

Archivisti	N.	160
Applicati	»	240
		400
Totale	N.	<u>400</u>

Art. 11.

L'organico del personale pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo è stabilito come appresso:

Capi fanalisti	N.	123
Fanalisti	»	287
		410
Totale	N.	<u>410</u>

Art. 12.

Per gli attuali assistenti di magazzino e fanalisti della Regia marina i primi tre periodi stabiliti rispettivamente dalle tabelle nn. 6 e 7 annesse al Regio decreto n. 1001, dell'8 luglio 1920, sono ridotti di un anno.

Art. 13.

Con decreti del ministro del tesoro saranno apportate agli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi 1920-21 e 1921-22 le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919 per quanto riguarda il personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, e dal 1° luglio 1920 per tutti gli altri personali, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SECHI
FACTA.

V. - *Il Guardasigilli*
FERA.

PRESIDENTE. A questo disegno di legge ha presentato un emendamento il senatore Montresor.

Al terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 marzo 1921, n. 254, sostituire il seguente:

« Ai capitecnici ed assistenti tecnici classificati nel primo grado, reclutati a tutto il 1919 prima della riforma generale, sia concesso il passaggio al secondo grado, di mano in mano che essi compiono gli otto anni di servizio da capo tecnico ».

Ha facoltà di parlare il senatore Montresor per svolgere questo emendamento.

MONTRESOR. Io credo di non andare errato affermando che questa questione, piccola in apparenza, involge un dovere di equità verso dei benemeriti funzionari, i quali sono stati trascurati, non so per quale ragione, quando si compilava il Regio decreto. Siccome vedo presente il senatore ammiraglio Sechi, vorrei chiedere alla sua cortesia e competenza se vi siano precedenti in proposito, per confermarmi sulla bontà dell'emendamento da me proposto al terzo comma dell'art. 7, prima di svolgerne le ragioni.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io devo ringraziare il senatore Montresor di aver presentato l'emendamento in questione, perchè effettivamente esso risponde a giustizia. Quando fu preparato il Regio decreto che ora si tratta di convertire in legge non riuscii ad ottenere dal ministro del tesoro del tempo questo beneficio per dei funzionari già anziani di carriera i quali, in seguito alla modifica della gerarchia che riduceva il numero dei gradi, non fruivano dei vantaggi concessi dalle nuove disposizioni sullo stato degli impiegati. Non riuscii ad ottenerlo perchè si trattava di andare incontro ad una certa spesa; ed allora, piuttosto che ritardare il provvedimento il quale beneficava una massa cospicua d'impiegati, mi adattai a promulgarlo senza ulteriori insistenze al collega del tesoro. Ora che si tratta di convertirlo in legge, io concordo nell'emendamento proposto dal senatore Montresor e mi auguro che l'Ufficio centrale vorrà accettarlo ed il Senato approvarlo, perchè si tratta di fare un'opera di giustizia verso funzionari già anziani di carriera, i quali

col testo preciso del Regio decreto, dato che il numero dei gradi della loro gerarchia è stato ridotto, non hanno avuto - ripeto - quei vantaggi che la mossa degl'impiegati ha riportato dalle disposizioni che mano mano si sono venute emanando in loro favore.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io comprendo tutta l'importanza della questione che si contiene in questo emendamento e vorrei poter fare dichiarazioni soddisfacenti. Però questo emendamento importa una spesa che occorrerebbe conoscere; e, d'altra parte, io credo che sia buon sistema quello di non introdurre, durante la discussione di una legge, articoli i quali possano cambiarne la portata finanziaria. Quindi pregherei gli onorevoli Montresor e Sechi di volersi contentare di una mia assicurazione qual'è quella che studierò la cosa e, se vi sarà modo di provvedere, tornerò avanti al Senato con apposito disegno di legge. (*Approvazioni*).

Con questa preghiera io credo che gli onorevoli preopinanti potranno accontentarsi.

GUALTERIO, *presidente e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *presidente e relatore*. L'Ufficio centrale trova che l'art. 7, al quale si vorrebbe fare un emendamento, porta già per i tecnici e per gli assistenti tecnici tali vantaggi che accordare ulteriori benefici ad una parte di essi non sarebbe riparare ad una ingiustizia, ma sarebbe accordare speciali favori a degli impiegati i quali trovano già il loro vantaggio nella conversione tra l'antico ordinamento ed il nuovo dei ruoli aperti. La portata finanziaria non so quale possa essere nè parmi da tenere in considerazione in questo caso la considerazione di massima. A me sembra che degli impiegati i quali ogni cinque anni aumentano automaticamente di stipendio non abbiano bisogno di nessun ulteriore vantaggio, che potrebbe essere invocato in seguito da altri impiegati, che, se non si trovano nella stessa condizione, si possono trovare in una analoga.

L'Ufficio centrale quindi non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Montresor.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Montresor di dichiarare se insiste nel suo emendamento.

MONTRESOR. Mi affido alle benevoli promesse, che ha fatto l'onorevole ministro della marina, di voler studiare con spirito di equità la questione da me sollevata e non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che dovranno procedere allo spoglio delle urne per le votazioni seguenti:

Per la nomina di due membri della Commissione di finanze, i signori senatori Cagnetta, Montresor, Di Vico, Passerini Angelo e Fratellini.

Per la nomina di un membro della Commissione di vigilanza sulla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i senatori Loria, Lustig, Tivaroni, D'Alife e Apolloni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LEONARDI CATTOLICA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848 e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera di ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonché quello delle Ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale;

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia navale;

Conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SECHI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato le seguenti relazioni, a nome dei rispettivi Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità;

Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti e gli onorevoli senatori scrutatori testè sorteggiati a procedere allo spoglio delle urne per la nomina di due membri della Commissione di finanze e di un membro della Commissione di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnetti, Amero D'Aste, Apolloni, Arlotta Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Loria.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Novaro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pipitone, Placido, Plutino, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Salata, Sanarelli, Scalori, Schupfer, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Deroga temporanea dall'articolo 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società o di aumento di capitale (N. 201):

Senatori votanti	205
Favorevoli	177
Contrari	28

Il Senato approva.

Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale (N. 202):

Senatori votanti	205
Favorevoli	177
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti numeri 1577 e 1578 in data 15 agosto 1919 che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie scuole industriali e commerciali (N. 216):

Senatori votanti	205
Favorevoli	181
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni Comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917 (N. 258):

Senatori votanti	205
Favorevoli	182
Contrari	23

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Estensione agli invalidi e agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea » (N. 221 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli invalidi e agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea ».

Prego l'onorevole ministro del tesoro di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sopra il testo presentato dall'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro del tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le leggi 25 marzo 1917 n. 481 e 18 luglio 1917 n. 1143 sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre italo-turca, libica ed eritree, nonché a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'Unità d'Italia dal 1848 ad oggi.

Con decreto reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BAVA BECCARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. L'articolo unico del presente disegno di legge dice: « Le leggi 25 marzo 1917 ecc, sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre italo-turca libica, ed eritree, nonché a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi ». Desidero sapere se tra queste sarebbe compresa la campagna d'Oriente del 1855 e 1856. Credo che siano ormai pochi i superstiti di quella guerra, ma non importa: anch'essa è stata una guerra per l'indipendenza e per l'unità d'Italia.

Perciò desidererei che una dichiarazione in proposito fosse fatta dal governo o dalla com-

missione; se no, propongo un emendamento perchè sia detto chiaramente che è compresa la campagna della guerra d'oriente.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Come il Senato sa, qui si tratta di estendere le due leggi, quella del 25 marzo 1917, con la quale è istituita l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, e quella del 18 luglio 1917, con la quale è assunta dallo Stato la protezione e l'assistenza degli orfani dell'ultima guerra, anche ai benemeriti che hanno preso parte alle campagne per l'indipendenza degli anni 48, 59, 60, 66, 67. L'Ufficio centrale propone una formula più ampia, e cioè: le leggi 25 marzo e 18 luglio 1917 sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre italo-turca ed eritree, nonché a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi. Mi pare che in questa formulá più lata, voluta dall'Ufficio centrale del Senato, rientrino anche gli invalidi della guerra del 1855, della campagna di Crimea. Questa mi sembra infatti che sia l'interpretazione che si debba dare, raffrontando il testo approvato dalla Camera con il testo modificato dal Senato.

BAVA BECCARIS. Prendo atto e ringrazio.

FRATELLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATELLINI, *relatore*. La formula generica e comprensiva che, come emendamento al disegno, è proposta dalla Commissione, tende a chiarire meglio il concetto e lo spirito della legge e ad evitare che equivoci o dubbiezze possano sorgere nell'applicazione di essa. In quell'elenco non sono indicate tutte le guerre dell'Indipendenza italiana. Ne mancano alcune, come bene osservava il senatore Bava Beccaris: manca quella di cui egli ha fatto cenno. Manca, per esempio, il ricordo della difesa gloriosa di Roma nel 1849; manca il ricordo della riconquistata capitale d'Italia; mancano altri ricordi memorabili e gloriosi.

L'onorevole ministro del tesoro, accogliendo l'emendamento dell'Ufficio centrale, ha dimostrato non solo avvedutezza, ma vero spirito di imparzialità, perchè non ha voluto che uno solo

dei nostri gloriosi invalidi possa perdere il beneficio concesso dallo Stato.

Quindi, nel ringraziarlo, io prego il Senato di voler approvare quest'articolo con l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale; e questa sarà una nuova testimonianza di amore e gratitudine a tutti gli invalidi di tutte le guerre combattute per l'unità e per l'indipendenza della patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, la discussione è chiusa. Questo disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo di pace la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici » (N. 234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo di pace, la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico

È ratificato il Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255 inteso a regolare, per il tempo di pace, la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale n. 810, del 6 giugno 1915, che revocava le concessioni di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, e vietava ai privati d'impiantare o di esercitare tali stazioni;

Visto l'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1389, che detta norme per il passaggio allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri per la marina, per la guerra e per le poste e telegrafi, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 810, in data 6 giugno 1915, continuano ad aver vigore anche pel tempo di pace, con le seguenti modificazioni:

a) in fine dell'articolo 1 è aggiunto: « senza aver ottenuta regolare concessione, ovvero una licenza provvisoria dal Ministero delle poste e dei telegrafi »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Tutti coloro che godevano di una concessione che fu sospesa in forza del decreto luogotenenziale n. 810 del 6 giugno 1915, se intendono riavere la concessione dovranno rinnovare la domanda ».

c) l'articolo 3 è soppresso;

d) l'articolo 4 diviene articolo 3;

e) al disposto dell'articolo 5 è sostituito il seguente:

« Art. 4 — Chiunque sia ovvero venga in seguito in possesso di materiali lavorati o di apparecchi atti alla costruzione totale o parziale di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, sia riceventi, sia trasmittenti, ha l'obbligo di darne immediatamente denuncia al Ministero delle poste e dei telegrafi.

« Detto Ministero, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha facoltà d'impedire, senza compenso, la libera disponibilità dei materiali e degli apparecchi predetti, nel modo e nel tempo che riterrà opportuni.

« Chiunque costruisca e venda apparecchi — o parte di essi — atti alla costruzione parziale o totale di stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche sia riceventi, sia trasmittenti, ha l'obbligo di dare denuncia generica al Ministero delle poste e dei telegrafi di tale suo esercizio, e di denunciare, volta per volta, le vendite effettuate, ed i nomi e il domicilio degli acquirenti.

« La mancata denuncia e l'uso indebito dei materiali e degli apparecchi di cui sopra sono

« puniti con l'arresto sino a sei mesi e con l'am-menda sino a lire 1000 »;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Le disposizioni del presente de-creto sono estese anche ai territori delle co-lonie italiane, con la avvertenza che le attri-buzioni spettanti al Ministero delle poste e « dei telegrafi sono devolute al Ministero delle « colonie ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione e sarà presentato al Parla-mento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser-varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SECHI
BONOMI
PASQUALINO VASSALLO
ROSSI
FERA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 giu-gno 1920, n. 378, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto 16 maggio 1918, n. 215, per alcuni personali della Regia marina » (N. 236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1920, nu-mero 878, relativo alla cessazione delle dispo-

sizioni del Regio decreto 16 maggio 1918, nu-mero 715, per alcuni personali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pelle-rano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 giu-gno 1920, n. 878, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto n. 715 del 16 mag-gio 1918, per alcuni personali della Regia Ma-rina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 715;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della ma-rina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 715 in data del 16 maggio 1918, per le quali gli ufficiali ed i militari della Regia marina in servizio nella zona di operazioni del Regio eser-cito, erano considerati, a tutti gli effetti, meno che per gli assegni, come imbarcati su navi in armamento, s'intendono abrogate a datare dal 1° dicembre 1918.

Il presente decreto sarà presentato al Parla-mento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I-talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. — *Il Guardasigilli:*

FALCIONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina » (N. 237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª; 28 giugno 1885, n. 3193, serie 3ª; 27 giugno 1909, n. 377, sulla posizione ausiliaria e sulla riserva navale;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

Considerata l'opportunità di sospendere temporaneamente l'applicazione dei limiti di età agli ufficiali della riserva navale e la convenienza di poter richiamare in servizio temporaneo anche gli ufficiali in congedo dei corpi della marina che non appartengono ai ruoli della riserva navale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di tempo gli ufficiali in congedo della Regia marina che non appartengono ai ruoli della riserva navale od a quelli di complemento, potranno, se idonei, essere chiamati in servizio temporaneo, previa loro domanda, secondo le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge,

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
« Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1916, n. 615 e 4 luglio 1918, n. 990, che modificano le norme dei decreti stessi » (N. 242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128 e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918,

n. 615 e 4 luglio 1918, n. 990 e modificano le norme dei decreti stessi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge :

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 4 novembre 1919 n. 2128 e 14 novembre 1919 numero 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918 n. 615 e 4 luglio 1918 n. 990, e modificano le norme di applicazione dei decreti stessi.

ALLEGATI.

Regio Decreto 14 novembre 1919, n. 2269.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615;

Visto il decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 990;

Visto il Regio decreto 4 novembre 1919, numero 2128.

Considerate le modificazioni avvenute nei comandi navali, che consigliano di unificare il criterio di giudizio per la concessione di premi relativi ad affondamenti di navi nemiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme approvate con decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 990, per l'applicazione del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615, circa premi per affondamento di navi nemiche.

L'articolo 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli accertamenti dei fatti che originarono la perdita di cui è cenno all'articolo pre-

cedente provvederà una Commissione nominata dal ministro della marina avente sede presso il Ministero stesso ».

I commi 4 e 5 dell'articolo 4 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il tutto sarà sottoposto, con il parere della Commissione, e previa autorizzazione del Ministro della marina, all'esame del Consiglio superiore di marina ».

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI.

V. -- *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

Regio Decreto 4 novembre 1919, n. 2128.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, 4 luglio 1918, n. 990, e 4 luglio 1918, n. 1035;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, sono estese a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante l'ultima guerra.

Il presente decreto, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1919.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatta facoltà al ministro della marina di nominare, fino al 31 dicembre 1915, ufficiali di complemento del Corpo sanitario militare marittimo i laureati in medicina e chirurgia, di età non superiore ai 40 anni e non vincolati a servizio militare nel Regio esercito, i quali ne facciano regolare domanda, ferme restando le disposizioni in vigore che regolano il normale reclutamento dei tenenti e sottotenenti medici di complemento.

Art. 2.

Sarà assegnato il grado di tenente medico di complemento ai medici nominati in base al precedente articolo, ed il grado di capitano medico di complemento a quelli fra essi che posseggano il diploma di libera docenza o siano primari di un ospedale principale.

Art. 3.

I professori ordinari e straordinari di medicina e chirurgia delle Regie Università del Regno possono essere nominati maggiori medici nella riserva navale (quadri mobilitabili) anche se abbiano oltrepassato l'età di 40 anni.

Art. 4.

I tenenti medici attualmente iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento e della riserva navale, che non abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, potranno essere nominati capitani nei rispettivi ruoli se posseggano i titoli contemplati per questo grado nel precedente art. 2.

Art. 5.

Le nomine di cui al presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, sono subordinate all'accertamento dei titoli richiesti e dell'attitudine fisica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA - VIALE.

V. — *Il Guardasigilli:*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 248, in data 9 febbraio 1919, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 673, sulla leva marittima.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 27 dicembre 1906, n. 679, è modificata come segue:

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono soggetti compiono il 20° anno di loro età.

I capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni Comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli iscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli iscritti.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo degli iscritti di presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dall'articolo 34 della legge sulla leva marittima, coloro fra essi che per legittimi motivi non possono presentarsi al Consiglio di leva nel termine suindicato, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che, volta per volta, sarà stabilita dal Ministero.

La sessione completiva avrà la durata di due mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.

Art. 3.

Gli iscritti di leva riconosciuti idonei al servizio militare marittimo, che non facciano valere i diritti di esenzione ai termini della legge 5 luglio 1908, n. 348, sono assegnati alla prima categoria.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, coordinando il precedente testo approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, con le disposizioni del presente decreto, con quelle del vigente Codice penale e con le altre contenute nelle leggi 30 giugno 1889, n. 6156, serie 3ª; 1° febbraio 1900, n. 26, 31 gen-

naio 1901, n. 23 (articoli 33 e 34); 27 giugno 1901, n. 276; 15 luglio 1906, n. 345 (articolo 3); 27 dicembre 1906, n. 679; 5 luglio 1908, n. 348; 24 dicembre 1908, n. 748; 18 luglio 1911, n. 765; 7 giugno 1914, n. 509, e 21 marzo 1918, n. 427, e con tutte le altre che abbiano comunque attinenza con la legge sulla leva marittima.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 » (N. 252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248;

Ritenuta la necessità di derogare dalla dispo-

sizione contenuta nell'articolo 1 del citato decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro della Marina è autorizzato a pubblicare entro il 31 dicembre 1919, l'ordine della leva di mare della classe 1900.

La prima sessione di leva di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 248, sarà chiusa, per gli iscritti della classe 1900, al 31 ottobre 1920, e la seconda sessione al 31 dicembre 1920.

Con lo stesso ordine di leva saranno chiamati gli iscritti di leva di mare già rivedibili delle classi 1898 e 1890.

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto in data 1° aprile 1915, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento richiamati alle armi » (N. 232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 1° aprile 1915, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali

della riserva navale e di complemento richiamati alle armi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis, di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto in data 1° aprile 1915, n. 429, che proroga la concessione della indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento della Regia marina richiamati alle armi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le indennità agli ufficiali della riserva navale e di complemento della Regia marina, richiamati in servizio di autorità, previste dal Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1311, continueranno ad essere corrisposte, colle modalità stabilite dal decreto stesso, fino a nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1915.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati non iscritti nelle liste elettorali » (N. 266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati non iscritti nelle liste elettorali ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, col quale furono ammessi a votare nelle elezioni generali politiche, indette per il 16 novembre 1919, i militari smobilitati del Regio esercito e della Regia marina, ancorchè non iscritti nella lista della sezione o nell'elenco di cui all'articolo 5 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Nelle prossime elezioni generali politiche saranno ammessi a votare, ancorchè non iscritti nella lista degli elettori della sezione o nell'elenco di cui all'art. 5 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, i militari smobilitati del Regio esercito e della Regia marina purchè presentino al presidente dell'ufficio elettorale il foglio di congedo illimitato o di licenza illimitata o il decreto di promozione ad ufficiale, ed un certificato del sindaco comprovante la loro residenza nel Comune. Nel certificato il sindaco indicherà anche la sezione nella quale le persone anzidette potranno votare, avendo cura di assegnarle alternativamente alle sezioni che presentano il minor numero di elettori iscritti.

I documenti sopraccennati terranno luogo del certificato di cui all'art. 39 per l'accesso alla sala della votazione e saranno tratti dal presidente del seggio per essere rimessi, al ter-

mine delle operazioni elettorali, al sindaco del Comune, che ne curerà la restituzione agli interessati.

Art. 2.

Le persone di cui al presente decreto saranno ammesse a votare con gli elettori della sezione, dopo terminato l'appello prescritto dall'art. 75, facendone constare dal verbale, e di esse sarà redatto apposito elenco nel quale saranno riportate le indicazioni risultanti dal foglio di congedo o di licenza illimitata o dal decreto di promozione ad ufficiale. L'elenco, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri presenti dell'ufficio, sarà allegato all'esemplare del verbale di cui all'art. 83.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Erezione a spese dello Stato di un monumento a Cesare Battisti in Trento, e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria » (N. 270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erezione a spese del Governo di un monumento a Cesare Battisti in Trento e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 270).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ZUPELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è già stato votato

due volte da questa Assemblea plaudente. Vicende parlamentari a voi note hanno fatto sì che esso ritorni nuovamente avanti a voi, approvato però già dall'altro ramo del Parlamento.

Raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge a voi, sarebbe fare opera inutile, anzi sarebbe far torto all'altissimo sentimento patriottico di cui è animato il Senato. Ma una circostanza credo utile segnalarla: oggi è fra noi, ed è orgoglio di questa Assemblea, il primo proponente dell'erezione di un monumento a Cesare Battisti in Trento, proposta che quando fu fatta sembrò atto di temerità. Il proponente fu Paolo Boselli, orgoglio, dico della nostra Assemblea. (*Applausi vivissimi all'indirizzo del senatore Boselli*).

Erano allora ancora incerte le sorti delle armi ed il nemico occupava l'altipiano di Asiago. Occorreva tutta la propria fede, l'inconcussa fede del grande patriota per osare una simile profezia, ma la fede fu coronata dal successo.

Onorevoli colleghi, essendo già questo disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, il vostro voto darà attuazione a questa profezia, e ciò servirà di conforto alle popolazioni generose delle due Venezie aggiunte al Regno d'Italia, popolazioni altamente patriottiche, ma il cui patriottismo è oggi insidiato da nemici esterni e da nemici interni. (*Approvazioni*).

Servirà ancora il monumento a Nazario Sauro di conforto a quella fede, che mai mancherà agli italiani ancora divisi dalla madre patria che, pur avendo sperato ad un certo momento di esserle congiunti, languono oggi in servaggio.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, io credo sia assolutamente necessario un vostro voto, che con il suo numero dia il significato altissimo che questo atto di gratitudine verso i due grandi martiri deve avere. (*Approvazioni*).

BOSELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI. Ringrazio il relatore Zupelli del ricordo che egli recò in quest'Aula, e ringrazio il Senato della benevolenza consueta onde questo ricordo esso accolse.

Era facile la profezia, generale Zupelli, poichè non poteva mancare in alcun italiano la fede nel nostro esercito per il quale ella tanto valorosamente operò: non poteva mancare la fede nei diritti della nostra patria.

Chi siede al Governo aveva gli occhi ed il cuore sul campo di battaglia: erano giorni di ansia, ma erano giorni di fede.

Quando nella patria nostra pareva che qualche cosa esitasse o balenasse, noi sentivamo che vi erano quei combattenti i quali garantivano l'avvenire della nostra vittoria.

Non profezia quindi ma testimonianza era quella, neppure anticipata, ma presentita; testimonianza sicura, che come sgorgava dalla coscienza e dalla giustizia del nostro diritto e delle ferventi aspirazioni degli animi nostri, così certo era che sarebbe stata suggellata dal fatto glorioso. (*Bene*).

Da quel fatto glorioso che meglio di ogni monumento che noi abbiamo eretto, meglio degli scritti dotti e frementi di italianità di Cesare Battisti che noi abbiamo raccolti e pubblicati, diede a quei martiri letizia immortale nelle loro tombe venerate. Essi più che con senso profetico, con invitta vocazione di sacrificio e di lotta, senza posa, da parecchi anni preparavano il sospirato avvenimento della italica redenzione, cospirando, soffrendo, incontrando ogni pericolo, indomiti davanti al capestro, o travagliati da ogni avversità nell'esiglio.

Onorevoli senatori, lasciate dire a chi non visse come quei nostri fratelli, grandi davvero, i giorni del dolore e della mirabile quotidiana riscossa, lasciate dire a chi non combattè come gli intrepidi soldati sul campo delle battaglie; lasciate dire che noi un solo sentimento dobbiamo provare, un sentimento di riverenza verso quei martiri sublimi, un sentimento di gratitudine senza fine per i nostri gloriosi vincitori. (*Applausi vivissimi e prolungati, congratulazioni*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Questo disegno di legge fu illustrato con così nobili parole e con sì alti sentimenti dal senatore Zupelli e da Paolo Boselli, che il Governo non può aggiungere altro per raccomandarlo ai voti di tutti.

La storia d'Italia non è nuova a simili profezie, e la profezia fatta da Paolo Boselli mi ricorda quella che fu fatta nel 1860, quando si proclamò sin da allora Roma capitale d'Italia. È sempre la stessa fede e lo stesso sentimento che anima il nostro cuore; quindi io mi associo a questi sentimenti e voglio considerare il voto che darà il Senato come una nuova affermazione di quel tributo che noi dobbiamo ai nostri eroi che, dal 1821 sino ad oggi, hanno segnato una serie gloriosa nel martirologio, che ci auguriamo oggi chiuso, pei destini d'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo gli articoli.

Art. 1.

Saranno eretti monumenti nazionali in onore di Cesare Battisti a Trento e di Nazario Sauro a Capodistria.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sarà nominata una Commissione con l'incarico di determinare la forma e il luogo dei monumenti ed ogni modalità per la scelta e l'esecuzione dei progetti.

(Approvato).

Art. 3.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 100.000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22.

Le ulteriori somme necessarie saranno stanziare nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

(Approvato).

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione, istituita ai termini dell'articolo 2, sono rese esecutive con l'approvazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; il quale, di concerto con i ministri della pubblica istruzione,

della guerra, della marina e del tesoro, provvederà a quant'altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi sei disegni di legge approvati testè per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla seconda votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Bergamini-Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cimatei, Civelli, Cocchia, Conci, Corbino, Cusani Visconti.

Da Coma, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Novaro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Riodola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni.

Saladini, Salata, Sanarelli, Schiralli, Sechi, Sili, Sonnino, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1586, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 313);

Senatori votanti	179
Favorevoli	147
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina (N. 231):

Senatori votanti	179
Favorevoli	171
Contrari	28

Il Senato approva.

Estensione agli invalidi e agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 221):

Senatori votanti	179
Favorevoli	165
Contrari	14

Il Senato approva.

Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo di pace, la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici (N. 234):

Senatori votanti	179
Favorevoli	160
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1920, n. 378, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto 16 maggio 1918, n. 215, per alcuni personali della Regia marina (N. 236):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina (N. 237):

Senatori votanti	179
Favorevoli	159
Contrari	20

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione di vigilanza sulla amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	200
Maggioranza	101

Ebbero voti:

Il senatore Valvassori Peroni	105.
» Pozzo	75.

Eletto il senatore Valvassori Peroni.

Il risultato della votazione per la nomina di due membri della Commissione di finanze sarà proclamato nella seduta di domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge: Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio per conoscere se intenda d'urgenza provvedere ad una succursale dell'Archivio di Stato di Milano nella vicina area demaniale temporaneamente concessa ad istituzioni dipendenti dal politecnico e in parte già da queste cedibile perchè non usufruita e perchè prossimo il trasloco del politecnico stesso nella nuova città degli studi, ritenendo siano a conoscenza del Ministero i pericoli di incendio ai quali è soggetta l'attuale succursale e le difficoltà di ottenere per essa una proroga di affitto dal comune di Milano.

Greppi.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina:

- a) di cinque membri della Commissione di contabilità interna;
- b) di tre commissari di vigilanza all'amministrazione Fondo per il culto;
- c) di un commissario per il Comitato tallasografico italiano.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Erezione, a spese dello Stato, di un monumento a Cesare Battisti in Trento, e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria. (Numero 270);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogoten. 21 aprile 1916, n. 615 e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme dei decreti stessi (N. 242);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad

ufficiali medici di complemento nella Regia marina (N. 247);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima (N. 248);

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 (N. 252);

Conversione in legge del regio decreto in data 1° aprile 1910, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento richiamati alle armi (N. 232);

Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati non iscritti nelle liste elettorali (N. 266);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle carceri (N. 254);

Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 308, e 20 gennaio 1921, numero 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica (N. 239).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina (N. 243);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, numero 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato (N. 265);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari (N. 213);

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina (N. 179).

Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558, e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina (N. 241);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (N. 249);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima (Numero 251);

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù (N. 228);

Conversione in legge del Regio decreto in data 15 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina (N. 244);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1321, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380 (N. 235);

Conversione in legge del decreto-legge del 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso Laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra (N. 284);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti (N. 288);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito, formazione di un nuovo reggimento di cavalleria (N. 290);

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'art. 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, numero 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri del raccolto 1920 (N. 230);

Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa

di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura (N. 285);

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti d'età per talune categorie di ufficiali in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio (N. 286).

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-Documenti).

La seduta è tolta (ore 17,30).

Licenziato per la stampa il 9 aprile 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche